

-2272/08



ENTE REGISTRAZIONE - SEGRETERIA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. Vincenzo CARBONE - Primo Presidente -
- Dott. Salvatore SENESE - Presidente di sezione -
- Dott. Mario Rosario MORELLI - Consigliere -
- Dott. Pasquale PICONE - Consigliere -
- Dott. Mario FINOCCHIARO - Consigliere -
- Dott. Alfonso AMATUCCI - Consigliere -
- Dott. Ettore BUCCIANTE - Consigliere -
- Dott. Emilio MALPICA - Rel. Consigliere -
- Dott. Francesco TIRELLI - Consigliere -

Oggetto
*disciplinare
 avvocati
 INAMMISSIBILITA' PER
 MANCANZA MOTIVI*

R.G.N. 15238/07

Cron. 2272

Rep.

Ud. 04/12/07

C.C.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

AGNOLONI LORENZO, elettivamente domiciliato in ROMA,
 VIALE G. MAZZINI 11, presso lo studio dell'avvocato
 TOBIA RENATO, che lo rappresenta e difende, giusta
 delega a margine del ricorso;

- **ricorrente** -

contro

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE,
 PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE SUREMA DI
 CASSAZIONE;

2007

1344

- **intimati** -



avverso la decisione relativa al n. r.g. 184/05 del
Consiglio nazionale forense, depositata il 26/03/07;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio il 04/12/07 dal Consigliere Dott. Emilio
MALPICA.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

L'avv. Lorenzo Agnoloni ha proposto ricorso avverso la decisione del Consiglio Nazionale Forense n. 26/07 depositata il 28.3.2007 con la quale è stato rigettato il ricorso avverso la decisione del C.O.A. di Firenze che gli aveva irrogato la sanzione disciplinare della sospensione per mesi otto dall'esercizio della professione.

Il procedimento disciplinare aveva tratto origine da un esposto delle signore Lubjana Komini e Barbara Brandi, le quali segnalavano di aver presentato querela nei confronti dell'avv. Agnoloni, che le tutelava in una procedura di esproprio contro il Comune di Impruneta, perché il predetto professionista aveva per molti mesi taciuto loro di aver ricevuto dal Comune suddetto l'accredito della somma di euro 85.252, 16 sul proprio conto corrente, somma da versare ad esse aventi diritto e indebitamente trattenuta.

A sostegno del ricorso l'avv. Angeloni adduce due motivi: Con il primo denuncia "incompetenza ed irritualità rilevabile d'ufficio di composizione e costituzione del collegio giudicante di primo grado. Eccesso di potere", assumendo che, nella specie, era competente il C.O.A. di Pisa, essendo egli iscritto presso quell'Albo. Il C.N.F. avrebbe rigettato detta eccezione con "scarna e infondata motivazione, basata su un inaccettabile formalismo non previsto da nessuna norma in materia di procedimento amministrativo". Inoltre il ricorrente si duole della mancata dimostrazione che tutti i componenti del Consiglio fossero stati avvisati, non ritenendo sufficiente che la decisione fosse stata adottata dalla maggioranza dei componenti prescritta. Con il secondo motivo, denunciando "violazione di legge e vizi di motivazione relativi all'iter logico-giuridico", assume che la decisione di merito "appare fondata su congetture più che su certezze processuali: entrambi i giudici di merito pervengono a conclusioni sup-

portate da testimonianze inattendibili e presunzioni prive di reale substrato probatorio cui si accompagna l'omessa escussione dei testi indicati dalla difesa". Il ricorso è stato rimesso in camera di consiglio per la decisione, avendo il consigliere relatore designato ritenuto ricorrere le condizioni di cui all'art. 375 c.p.c., attesa la mancata formulazione dei quesiti di diritto imposti a esplicitazione di ciascun motivo dall'art. 366-bis c.p.c.

Ritiene la Corte di dover condividere la relazione del consigliere designato.

Si osserva, infatti, che ai ricorsi proposti contro sentenze o provvedimenti pubblicati a partire dal 2.3.2006, data di entrata in vigore del d.lgs. 15.2.2006, n. 40, recante modifiche al codice di procedura civile in materia di ricorso per cassazione, si applicano le disposizioni dettate nello stesso decreto al capo I. Secondo l'art. 366-bis c.p.c.- introdotto dall'art. 6 del decreto- i motivi di ricorso debbono essere formulati, a pena di inammissibilità, nel modo in esso descritto, ed in particolare, nei casi previsti dall'art. 360, nn. 1), 2), 3) e 4), l'illustrazione di ciascun motivo si deve concludere con la formulazione di un quesito di diritto, mentre nel caso previsto dall'art. 360, primo comma, n. 5, l'illustrazione di ciascun motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione sia omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.

Nel caso di specie nessuno dei due motivi adottati a sostegno dell'impugnazione soddisfa i requisiti stabiliti dall'art. 366-bis c.p.c., in quanto la esposizione non si conclude con la esplicita formulazione del quesito di diritto, dando risposta al quale questa corte dovrebbe cassare la decisione impugnata.

E' appena il caso di rilevare la assoluta infondatezza dell'assunto – espresso dal ricorrente nella memoria difensiva depositata per l'udienza camerale - secondo

cui al procedimento disciplinare regolato dal r.d.l. 27.11.1933, n. 1578 (Ordinamento della professione forense) non troverebbe applicazione il disposto del d.lgs. n. 40/2006, trattandosi di procedimento speciale disciplinato dall'art. 56 del citato r.d.l. e non dall'art. 360 c.p.c. E' di tutta evidenza che l'art. 56 dell'Ordinamento forense, nel prevedere la ricorribilità delle decisioni del C.N.F. alle sezioni unite della Corte di Cassazione, rende applicabili tutte le disposizioni del codice di procedura civile in tema di ricorso, salve quelle incompatibili per la espressa previsione di regole diverse (come nel caso del termine di impugnativa), estensione peraltro prevista dall'ultimo comma dell'art. 67 del r.d. 22.2.1934, n. 37, contenente norme integrative e di attuazione del r.d.l. 1578/33.

Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile. *Nella fu de ofend*

P.Q.M.

La corte a Sezioni Unite dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, il 4.12.2007.

Il Presidente



IL CANCELLIERE C1
Giovanni Giambattista

Deposito in Cancelleria

oggi, **31 GEN. 2008**

IL CANCELLIERE C1
Giovanni Giambattista

